



Molise Gestioni S.r.l.
Sede legale
86100 Campobasso
Piazza della Vittoria 14
Tel. 0874.311412 Fax n. 0874.311503
www.molisegestioni.it

**REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ADOTTATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016,
N. 50.**

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

INDICE

PARTE I

I PRINCIPI

- Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – Soglie per l'applicazione del Regolamento
- Art. 5 – Poteri di spesa

PARTE II

LE PROCEDURE DI GARA

- Titolo I - Le procedure e le soglie economiche
- Art. 6 Procedure di affidamento
- Art. 7 Soggetti ammessi
- Art. 8 Soglie economiche
- Art. 9 Ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara
- Art. 10 Procedure indette con avviso di indizione di gara
- Art. 11 Procedure indette con avviso periodico indicativo
- Art. 12 Inviti ai candidati
- Art. 13 Procedura negoziata con previa indizione di gara
- Art. 14 Procedura negoziata senza previa indizione di gara
- Art. 15 Accordi quadro

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

Art. 16 Sistema di qualificazione

Titolo II - Requisiti

Art. 17 Requisiti generali

Art. 18 Requisiti speciali

Art. 19 Criteri di selezione qualitativa

Art. 20 Avalimento

Art. 21 Garanzie

Titolo III - Le operazioni di gara

Art. 22 Sede della gara

Art. 23 Criteri di aggiudicazione

Art. 24 Operazioni di gara

Art. 25 Offerte anormalmente basse

Art. 26 Aggiudicazione

Titolo IV - Offerta

Art. 27 Irrevocabilità dell'offerta

Art. 28 Offerta

Art. 29 Prezzi e corrispettivi

Titolo V - Obblighi delle Imprese

Art. 30 Pubblicità degli esiti

Art. 31 Richiesta di emissione del CIG/Smart CIG

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

PARTE I

I PRINCIPI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

I. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, trova applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 limitatamente alle ipotesi in cui le Imprese di Molise Gestioni S.r.l. operano in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 50 del 2016 e qualora tali affidamenti siano strumentali alle attività previste dagli artt. da 115 a 121 del D.Lgs. 50 del 2016.

II. Il presente regolamento si applica anche agli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 1, comma 2 lett. d), del D.Lgs. 50 del 2016 affidati dalle Imprese di Molise Gestioni S.r.l. nell'ipotesi in cui tali affidamenti siano strettamente strumentali alla gestione del servizio gestito dal concessionario e le opere pubbliche realizzate diventino di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.

III. Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per le Imprese di Molise Gestioni S.r.l. di applicare, anche agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento, le procedure previste dagli artt. 122 – 139 e 36 del D.Lgs. 50 del 2016.

IV. Il presente regolamento non trova applicazione per gli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 nei casi in cui le Imprese di Molise Gestioni S.r.l. non operino in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 50 del 2016 e tali affidamenti non siano riconducibili alle ipotesi delineate dall'art. 1, comma 2 lett. d), del D.Lgs. 50 del 2016.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

V. Il presente regolamento non trova, altresì, applicazione per gli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 nell'ipotesi in cui tali affidamenti non siano strumentali alle attività previste dagli artt. da 115 a 121 del D.Lgs. 50 del 2016.

VI. Nei casi delineati dai commi IV e V del presente articolo, le Imprese di Molise Gestioni S.r.l. possono provvedere all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 tramite contratti di diritto privato, non essendo vincolate al rispetto dei principi di evidenza pubblica e alle regole scandite dal D.Lgs. 50 del 2016 e dalle Direttive dell'Unione Europea con questo recepite nell'Ordinamento interno.

Art. 2 - Definizioni

I. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- *Codice*: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- *Concorrente, aggiudicatario, appaltatore, fornitore, esecutore di lavori, prestatore di servizi, contraente*: operatore economico con il quale, nelle diverse fasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, le Imprese di Molise Gestioni S.r.l. entrano in contatto.
- *Imprese*: imprese di distribuzione di Molise Gestioni S.r.l, la cui attività negoziale è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.
- *Organi di amministrazione*: soggetti, previsti nello statuto delle Imprese, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- *Procedure di gara*: ogni procedura inerente all'appalto per l'affidamento a un operatore economico terzo di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni, la prestazione di servizi

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

o l'esecuzione di lavori ordinariamente posta in essere dalle Imprese ai sensi del presente Regolamento nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

- *Accordo quadro*: accordo concluso tra le Imprese ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Art. 3 - Principi generali

I. I principi che regolano le azioni e le attività delle Imprese, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e della non discriminazione, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.

II. La pubblicità delle procedure poste in essere è garantita con mezzi idonei.

III. Nelle procedure di gara non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

IV. Le procedure di gara sono ispirate ai principi della concorrenza, garantendo l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, e di rotazione, evitando il consolidarsi di rapporti con solo alcuni operatori economici.

Art. 4 - Soglie per l'applicazione del Regolamento

I. Le procedure di cui al presente Regolamento, si applicano per l'affidamento di:

- a) Appalti di lavori di importo inferiore ad € 5.225.000,00;
- b) Appalti di servizi e concorsi pubblici di progettazione di importo inferiore ad € 418.000,00;
- c) Appalti di forniture di importo inferiore ad € 418.000,00.
- d) Contratti di servizi di cui all'Allegato IX del Codice Unico di importo inferiore ad € 1.000.000,00.

II. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il valore stimato di un appalto

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

pubblico di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando le Imprese prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

III. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui le Imprese avviano la procedura di affidamento del contratto.

IV. Per il calcolo del valore stimato per le singole tipologie di affidamento si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 35, commi da 8 a 18, del Codice.

Art. 5 - Poteri di spesa

I. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dalle Imprese e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

PARTE II

LE PROCEDURE DI GARA

TITOLO I - LE PROCEDURE E LE SOGLIE ECONOMICHE

Art. 6 - Procedure di affidamento

I. Per l'affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento, le Imprese possono, a seconda degli importi specificati nell'art. 8, ricorrere alla procedura di affidamento diretto mediante negoziazione con un unico operatore economico, ovvero alla procedura negoziata senza previa

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

pubblicazione dell'avviso di indizione di gara o con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara.

II. La scelta della procedura più idonea è rimessa, nel rispetto delle soglie indicate dall'art. 8, alla libera scelta delle Imprese che potranno individuare la procedura selettiva più idonea alla singola tipologia di affidamento.

Art. 7 - Soggetti ammessi

I. Alle procedure selettive di cui al presente Regolamento sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 45 e, nel caso di procedure dirette all'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, 46 del Codice.

Art. 8 - Soglie economiche

I. Per la selezione degli operatori economici le Imprese dovranno operare nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie economiche comunitarie si procede con le seguenti modalità:

1. Fasce di importo per l'affidamento di lavori:

a) Pari o superiore a € 40.000,00 Euro e inferiore a € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici.

b) Pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 2.500.000,00 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

c) Per lavori di importo pari o superiore a € 2.500.000,00 fino alla soglia comunitaria mediante ricorso alle procedure negoziate previa pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso di indizione di gara tramite la consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

2. Fasce di importo per l'affidamento di servizi e forniture:

a) Pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici.

b) Pari o superiore a € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

II. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, le Imprese possono disporre l'affidamento diretto delle prestazioni.

Art. 9 - Ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara

I. Oltre alle fattispecie indicate dall'art. 8 del presente Regolamento, nelle ipotesi in cui all'esito di una procedura indetta tramite avviso di indizione di gara o avviso periodico indicativo siano state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili, le Imprese possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite la consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici.

II. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- b) in relazione alle quali la Commissione di aggiudicazione ritenga sussistenti gli estremi per informare la Procura della Repubblica in ordine a eventuali reati di corruzione o fenomeni collusivi commessi dal concorrente;
- c) che le Imprese hanno giudicato anormalmente basse;
- d) che sono state presentate da un concorrente privo della qualificazione necessaria;
- e) il cui prezzo supera l'importo posto dalle Imprese a base di gara, stabilito e documentato

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

prima dell'avvio della procedura di appalto.

III. Le Imprese possono, altresì, provvedere all'affidamento diretto degli appalti di lavori, servizi e forniture a seguito di gara andata deserta ovvero qualora circostanze particolari dovute ad improcrastinabile urgenza e/o ragioni di sicurezza/emergenza lo rendessero indispensabile al fine di garantire l'operatività del servizio erogato dalle Imprese.

Art. 10 - Procedure indette con avviso di indizione di gara

I. Le procedure negoziate previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara sono precedute dalla pubblicazione sul sito web dell'Impresa appaltante dell'avviso di indizione di gara.

II. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione o a presentare l'offerta sono fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto e non devono, comunque, essere inferiori a quindici giorni per la presentazione dell'offerta.

III. L'avviso di indizione deve indicare l'oggetto dell'appalto, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicando altresì i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

IV. Gli avvisi devono indicare preferibilmente, in via preventiva la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, il numero di concorrenti, tra quelli che abbiano presentato le offerte migliori, con i quali avverrà la negoziazione finale.

Art. 11 - Procedure indette con avviso periodico indicativo

I. Le Imprese possono rendere nota l'intenzione di affidare appalti mediante procedura negoziata con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

II. L'avviso deve riferirsi specificatamente ai lavori, servizi e forniture che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare e indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, invitando gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse mediante posta elettronica certificata.

III. L'avviso di cui al presente articolo deve essere pubblicato sul sito web delle Imprese tra quindici giorni e dodici mesi prima dell'invio dell'invito a formulare l'offerta.

IV. L'avviso periodico indicativo deve indicare l'oggetto dell'appalto, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicando altresì i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

V. Gli avvisi periodici devono indicare preferibilmente, in via preventiva, la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, il numero di concorrenti, tra quelli che abbiano presentato le offerte migliori, con i quali avverrà la negoziazione finale.

Art. 12 - Inviti ai candidati

I. Per le procedure negoziate senza previa indizione di gara e per le procedure negoziate con previa indizione di gara nelle ipotesi in cui non sia richiesta la presentazione dell'offerta ma la sola domanda di partecipazione, le Imprese invitano simultaneamente, mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità le Imprese invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a presentare l'offerta ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

II. Gli inviti devono contenere gli elementi essenziali della prestazione richiesta e del contratto e il termine per la ricezione dell'offerta in busta chiusa.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

Art. 13 - Procedura negoziata con previa indizione di gara

I. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara o un avviso periodico indicativo, fornendo le informazioni richieste dalle Imprese per la selezione qualitativa.

II. Soltanto gli operatori economici invitati dalle Imprese in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Le Imprese possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento.

III. Le Imprese scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'articolo 23 del presente Regolamento e dispongono, previa verifica dei requisiti di partecipazione e della congruità dell'offerta, il provvedimento di aggiudicazione a suo favore.

Art. 14 - Procedura negoziata senza previa indizione di gara

I. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1 punto 1 lett. a) e b) e punto 2 lett. a) e b) del presente Regolamento le Imprese individuano gli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

II. Le Imprese scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'articolo 23 del presente Regolamento e dispongono, previa verifica dei requisiti di partecipazione e della congruità dell'offerta, il provvedimento di aggiudicazione a suo favore.

Art. 15 - Accordi quadro

I. Le imprese possono concludere accordi quadro mediante l'esperimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara e di procedure negoziate con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara secondo le soglie di valore dei singoli appalti definite dall'art. 8 del presente Regolamento. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso.

II. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo.

III. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, le Imprese fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.

IV. Le Imprese non possono ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente Regolamento o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

V. La durata di un accordo quadro non può superare gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

Articolo 16 - Sistema di qualificazione

I. Le Imprese possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso le Imprese provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

II. Il sistema di cui al comma I può comprendere vari stadi di qualificazione. Le Imprese stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

III. I criteri e le norme di cui al comma II sono resi disponibili a richiesta e comunicati agli operatori economici interessati.

IV. Le Imprese possono istituire e aggiornare un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

V. I criteri e le norme di cui al comma II includono i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

VI. In caso di istituzione di un Sistema di qualificazione, le Imprese devono darne adeguata notizia tramite la pubblicazione di un avviso ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

VII. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure negoziate senza previa indizione di gara, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

TITOLO II – REQUISITI

Art. 17 - Requisiti generali

I. Nelle procedure di affidamento degli appalti di cui al presente Regolamento, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

II. Il mancato possesso di tali requisiti costituisce motivo di esclusione dalle procedure selettive indette dalle Imprese.

Art. 18 - Requisiti speciali

I. I requisiti del presente articolo riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economico finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

II. I requisiti e le capacità di cui al comma I devono essere indicati nell'avviso di indizione di gara, nell'avviso periodico indicativo o nella lettera di invito e devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

III. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma I, lettera b), le Imprese, nell'avviso di indizione di gara, nell'avviso periodico indicativo e nella lettera di invito, possono richiedere:

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

IV. Per gli appalti di lavori trova applicazione l'art. 84 del Codice, secondo cui gli operatori economici provano il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Art. 19 - Criteri di selezione qualitativa

I. Le Imprese possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei concorrenti, indicando tali norme e criteri nell'avviso di indizione di gara, nell'avviso periodico indicativo o nella lettera di invito.

II. Qualora le Imprese si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure negoziate con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara o avviso periodico indicativo, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tali necessità e consentano alle Imprese di ridurre il numero dei candidati che saranno invitati a presentare l'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

Art. 20 - Avalimento

I. Quando i concorrenti intendono avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 89 del Codice.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

Art. 21 - Garanzie

I. Le Imprese possono chiedere ai concorrenti, indicandolo nell'avviso di indizione di gara, nell'avviso periodico indicativo o nella lettera di invito, la costituzione della garanzia fideiussoria provvisoria prevista dall'art. 93 del Codice e l'impegno a costituire le garanzie di cui agli articoli 103 e 104 del Codice.

TITOLO III - LE OPERAZIONI DI SELEZIONE

Art. 22 - Sede della gara

I. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nei documenti di gara con il sistema delle offerte in busta chiusa pervenute entro il termine fissato.

Art. 23 - Criteri di aggiudicazione

I. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nell'avviso di indizione di gara, nell'avviso indicativo periodico e nella lettera d'invito.

II. Le procedure potranno essere aggiudicate sulla base dei seguenti criteri:

1. offerta economicamente più vantaggiosa;
2. minor prezzo.

III. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'avviso di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o la lettera di invito devono indicare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

IV. I riferiti atti di gara devono indicare anche gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

saranno ritenute idonee con conseguente inammissibilità di quelle che non abbiano conseguito il punteggio minimo alla fase di valutazione dell'elemento economico.

Art. 24 - Operazioni di gara

I. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata a un'apposita Commissione di aggiudicazione costituita da un numero dispari di componenti e, comunque, non superiore a cinque membri.

II. La nomina dei componenti della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

III. La nomina dei Commissari è operata dall'Organo di amministrazione dell'Impresa. Alla nomina dei Commissari può provvedere anche il soggetto nominato dall'Organo di amministrazione dell'Impresa a cui è conferito tale potere.

IV. Ogni seduta della Commissione deve essere garantita da adeguata pubblicità riguardo alla verifica dell'integrità dei plichi nonché all'apertura della documentazione amministrativa, delle buste contenenti le offerte tecniche ai soli fini di verificare la completezza della documentazione e, quindi, delle offerte economiche.

V. I lavori della Commissione si svolgeranno in sedute riservate solo per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche.

VI. Qualora proceda alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

VII. Le riunioni della Commissione dovranno essere documentate tramite la redazione di un verbale in forma sintetica.

VIII. In esito all'apertura delle offerte economiche, la Commissione in seduta pubblica provvederà a stilare la graduatoria finale e a disporre, previa verifica dei requisiti di partecipazione e della congruità dell'offerta, la proposta di aggiudicazione a favore del primo classificato.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

IX. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo non sarà necessario nominare un'apposita Commissione di aggiudicazione, potendo le operazioni di gara essere svolte dal soggetto nominato dall'Organo di amministrazione dell'Impresa assistito da due testimoni.

Art. 25 - Offerte anormalmente basse

I. Gli operatori economici forniscono, su richiesta delle Imprese, le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

II. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le offerte saranno ritenute anomale qualora presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata con uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice tra i seguenti valori: 0,6;0,8; 1; 1,2; 1,4.

III. L'individuazione del criterio da applicarsi per la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuato successivamente alla presentazione delle offerte mediante sorteggio. La determinazione della soglia di anomalia verrà effettuata soltanto qualora vi siano almeno 5 offerte ammesse.

IV. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultano anomale le offerte che abbiano conseguito, sia con riguardo all'elemento economico che con riferimento agli elementi tecnici unitamente considerati, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

V. Nelle procedure di gara regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo alla verifica delle offerte risultate anomale provvede il soggetto nominato dall'Organo di amministrazione che svolge i compiti del RUP, che potrà avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione specificatamente nominata.

VI. Nelle procedure regolate dal criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della congruità delle offerte è operata dal soggetto nominato dall'Organo di amministrazione per esercitare i compiti del RUP, che potrà essere assistito dalla Commissione giudicatrice.

VII. Qualora l'esito della verifica sia negativo, si dà luogo all'esclusione dell'operatore economico la cui offerta è risultata anomala e alla valutazione della congruità dell'offerta degli altri offerenti in ordine di graduatoria e si provvede all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da eccessivo ribasso.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

Art. 26 – Aggiudicazione

I. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.

II. Qualora due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta nelle gare al massimo ribasso, ovvero ottengano lo stesso miglior punteggio complessivo nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicatario verrà individuato a seguito di una ulteriore fase di rilancio competitivo da esperirsi tra i suddetti concorrenti, salvo diversa prescrizione dei documenti di gara.

III. In caso di ulteriore parità o diniego di ambedue i concorrenti a presentare un ulteriore ribasso, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

IV. L'aggiudicazione è adottata successivamente alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e all'esito dell'eventuale valutazione dell'offerta ove in sospetto di anomalia.

V. Una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara e individuata l'offerta migliore o nelle ipotesi in cui risulti ammessa una sola offerta valida, le Imprese possono avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore o con l'unico concorrente al fine di ottenere un assetto di interessi più conveniente.

TITOLO IV – OFFERTA

Art. 27 - Irrevocabilità dell'offerta

I. L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempreché i documenti di gara non dispongano diversamente.

Art. 28 - Offerta

I. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta in busta chiusa e sigillata.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

- In altra busta deve essere contenuta la documentazione amministrativa richiesta (es. domanda di partecipazione alla procedura, cauzione provvisoria, ecc.).
- II. Qualora i documenti di gara prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati) la medesima deve essere contenuta in altra busta chiusa.
- III. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto.
- IV. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti lembi.
- V. Il plico deve pervenire alle Imprese - presso l'indirizzo indicato nei documenti di gara per posta raccomandata o a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano - entro il termine perentorio indicato.
- VI. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro apposto dal protocollo delle Imprese.
- VII. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
- VIII. E' fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui le Imprese proroghino il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.
- IX. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all'art 45, lettera e) del Codice, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.

Regolamento interno per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

Art. 29 - Prezzi e corrispettivi

I. L'offerta deve essere compilata sul modello d'offerta fornito dalle Imprese oppure, per quanto possibile, in conformità a tale modello, su uno o più fogli, ciascuno dei quali deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi ed i ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale.

II. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale.

III. L'importo contenuto in offerta o risultante dall'offerta si intende al netto dell'IVA.

TITOLO V - OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Art. 30 - Pubblicità degli esiti

I. Le Imprese pubblicano sul proprio sito web, per un periodo non inferiore ai 30 giorni, l'avviso sui risultati delle procedure selettive e di affidamento, indicando il nominativo del soggetto dichiarato aggiudicatario, l'importo del contratto e l'oggetto delle prestazioni affidate.

II. Tale obbligo di pubblicazione deve essere assolto anche nel caso in cui le procedure non siano precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara o di un avviso periodico indicativo.

Art. 31 - Richiesta di emissione del CIG/Smart CIG

I. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara CIG e Smart CIG e il pagamento del contributo SIMOG in conformità alla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura di gara, all'invito degli operatori economici selezionati o all'affidamento diretto delle prestazioni.